

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 89-6281

Autorizzazione a transigere la vertenza intercorrente con la Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani), titolare del Presidio San Camillo.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Saitta:

Premesso che con ricorso avanti al T.A.R. Piemonte la Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi ha chiesto l'annullamento della D.G.R. n. 10-604 del 15.09.2010 a mezzo cui l'Ente ha accertato, un credito da pagamento di prestazioni sanitarie erogate dal 2003 al 2009 oltre limiti previsti dalla convenzione stipulata tra l'Ente e il Presidio sanitario San Camillo il 17.07.2003;

la vicenda dedotta in giudizio attiene a un incremento nella dotazione della struttura di 10 unità di posti letto di day hospital mai formalmente autorizzato dalla Regione nel corso delle annualità successive: tale circostanza è infatti emersa solo nel corso del 2009 nel contesto dell'istruttoria esperita dagli uffici della Direzione Sanità al fine del definitivo accreditamento al SSR del presidio San Camillo, intervenuto con la D.G.R. 29 marzo 2010 n. 111-13764 (di pari data al provvedimento impugnato) con la quale la Struttura è stata accreditata con una dotazione di posti letto comprensiva dei posti letto oggetto di controversia;

con la impugnata D.G.R. n. 10-604 del 15.09.2010 l'ente ha quindi calcolato la produzione effettuata dal Presidio con l'utilizzo dei 10 posti letto di d.h. aggiuntivi ed ha quantificato il proprio credito pecuniario maturato nelle annualità dal 2003 al 2009; nel contempo l'ASL TO1 ha sospeso il pagamento del saldo delle prestazioni effettuate dal presidio nel 2009 per un importo complessivo di €. 1.087.323,39;

dalle difese dispiegate e dai documenti acquisiti al giudizio è poi emerso che tale dotazione aggiuntiva di p.l., sebbene non risultasse recepita in atti integrativi della convenzione originaria, oltre ad essere stata comunicata all'Assessorato alla Sanità risultava dai flussi informativi trasmessi tra le parti (su mod. HSP22bis), tra la Regione e il Ministero della Salute (sistema FIM) e nei Piani annuali di attività approvati dall'ente e che, in sede di definizione dei budget delle annualità successive, con le DD.G.R. del 28.12.2006, n. 31-5023 del 15.10.2007, n. 15-7074 del 27.10.2008 e n. 6-9888/2008, la Regione e l'ARIS (Associazione Religiosa Istituti Sanitari - Associazione di riferimento del Presidio San Camillo e degli altri Presidi ex art. 43 comma 2 della legge n. 833/1978) avevano poi concordato l'attribuzione dei *budget* di ciascuna struttura e la remunerazione delle attività concretamente svolte e fatturate;

con successiva D.G.R. 27.09.2005, n. 2-944, la Giunta Regionale, nell'approvare nuovi indirizzi gestionali stabiliva che: *“qualsiasi modificazione delle dotazioni di posti letto delle strutture pubbliche e dei Presidi di cui agli artt. 42 e 43 della legge 833 del 1978 che comporti l'aumento degli stessi, nell'ambito di ogni singolo Presidio ospedaliero, rispetto a quelli registrati alla data del 30.6.2005, nella procedura denominata anagrafe delle strutture, dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale”*; a tale data, la suddetta Anagrafe delle strutture sanitarie prevedeva, in effetti, per il Presidio San Camillo una dotazione di 92 posti letto di ricovero ordinario e di 25 posti letto di day hospital, dotazione quindi comprensiva dei 10 posti letto oggetto di contestazione;

successivamente all'adozione della impugnata D.G.R. n. 10-604 del 15.09.2010, l'Ente notiziava della vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino che, nelle more del

giudizio instaurato davanti al Tribunale amministrativo, con decreto 13.06.2011 del G.I.P. del Tribunale, archiviava il procedimento non rinvenendo ipotesi di reato e, anzi, rilevando che risulta *“quantomeno dubbia la circostanza che il San Camillo non avesse informato la Regione dell'aumento dei posti letto in regime di day hospital. L'avvenuta informazione, e la tolleranza di tale situazione per anni da parte dell'Ente pubblico, ovviamente esclude che il comportamento del privato possa qualificarsi come raggirato e integri il reato di truffa, riportando più correttamente la natura della controversia sul piano civile e amministrativo.”*;

con la sentenza 27.03.2014, n. 536, il T.A.R. per il Piemonte decideva il ricorso della Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi declinando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario e, per l'effetto, il Presidio San Camillo proseguiva il giudizio davanti al Tribunale di Torino, altresì riproponendo la richiesta di condanna della Regione al pagamento del saldo delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria nel corso del 2009 (€ 1.087.323,39);

nel contesto del giudizio assegnato alla prima sezione del Tribunale di Torino (R.G. n. 23145/2014), il Giudice incaricato sollecitava le parti a transigere la lite invitando la Regione a rinunciare parzialmente alla pretesa restituzione dell'indebitato per gli anni 2003-2009 e, la Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi a una quota del saldo 2009.

In ragione di quanto sopra le parti, assistite dai rispettivi legali, dopo aver valutato le difese reciprocamente dispiegate, l'alea del giudizio riproposto davanti al Giudice ordinario, le perduranti incertezze in punto giurisdizione che rischiano di dilatare i tempi di definizione delle pretese e quindi di aggravare il computo degli interessi dovuti in caso di eventuale soccombenza, gli elementi emersi dal procedimento penale, l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie, la loro rispondenza al fabbisogno regionale e la loro coerenza con la relativa programmazione, hanno instaurato trattative per una definizione bonaria della vertenza secondo il tenore dell'accordo oggetto di approvazione di seguito sintetizzato:

- 1) le parti riconoscono che, per effetto della sopra richiamata D.G.R. 27.09.2005, n. 2-944, a decorrere dal 1°7.2005 è stato definitivamente recepito in capo al Presidio San Camillo l'aumento da 15 a 25 dei posti letto di *day hospital* registrati all'Anagrafe delle Strutture alla data del 30.06.2005;
- 2) di conseguenza, la Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani), titolare del Presidio San Camillo, con riferimento al periodo antecedente all'adozione del provvedimento giuntale del 1° luglio.2005, si riconosce debitrice in favore dell'Ente regionale di complessivi € 601.529,50 risultanti dal conteggio approvato con la D.G.R. 15.09.2010, n. 10-604, conseguentemente rettificata, importo meglio distinto come segue:

per l'anno 2003 € 128.168,00, quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri in day hospital oltre a € 5.340,00 quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri ordinari;

per l'anno 2004 € 293.874,00, quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri in day hospital oltre a € 19.276,00 quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri ordinari;

per il primo semestre 2005 € 128.743,50 (cioè € 37.487:2), quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri in day hospital oltre a € 26.128,00 (cioè € 52.256:2) quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri ordinari;

- 3) la Regione, dedotto il sopraindicato importo riconosciuto a debito del presidio San Camillo, si impegna a dare formali disposizioni all'A.S.L. Città di Torino, succeduta alla ASL TO1, di

sbloccare il pagamento della somma residua di euro 485.470,50, trattenuta dall'Azienda sin dal 2009 a saldo delle prestazioni effettuate dal Presidio ospedaliero convenzionato, sulla quale la Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi rinuncia espressamente al pagamento degli interessi maturati;

4) con il buon fine dell'accordo le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere in relazione ai fatti per cui è sorto il contenzioso;

ritenuto pertanto assentibile alle condizioni sopraindicate la definizione bonaria della vertenza instaurata la Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani), titolare del Presidio San Camillo, avanti al Tribunale di Torino rubricata R.G. n. 23145/2014 che, conseguentemente al perfezionamento dell'accordo, non verrà più proseguita (ex art. 309 c.p.c.);

visto l'art. 16, 2° c., lett. l) L.R. n. 23/2008 e s.m.i., in relazione all'art. 56 dello Statuto;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di transigere secondo le modalità e i termini sopra richiamati la controversia insorta con la Provincia Piemontese dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani) in relazione alle attività prestate dal Presidio Sanitario San Camillo di Torino in favore del SSR nelle annualità dal 2003 al 2009;
- di approvare la scrittura transattiva allegata al presente atto e, conseguentemente, di autorizzare e incaricare della sua sottoscrizione il Direttore della Direzione Sanità dandogli altresì mandato di disporre che l'ASL Città di Torino corrisponda la somma residua ancora trattenuta;
- di integrare e modificare nei termini sopraindicati la D.G.R. n. 10-604 del 15.09.2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato alla deliberazione

Scrittura di transazione

tra

la **PROVINCIA PIEMONTESE DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI (CAMILLIANI)** (c.f. 01335870018), già titolare del **PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO**, in persona del legale rappresentante in carica, con il prof. avv. Vittorio Barosio e l'avv. Fabio Dell'Anna,

e

la **REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata dal Dr. Renato Botti, responsabile della Direzione Sanità, difesa dall'avv. Marco Piovano.

- - -

Premesso che

1. Il 17.7.2003 la Regione Piemonte ed il Presidio San Camillo hanno stipulato una convenzione per disciplinare l'attività sanitaria erogata da quest'ultimo nell'ambito del Servizio sanitario regionale. Per quanto qui interessa, l'allegato alla medesima convenzione 17.7.2003 prevedeva che, nell'ambito dell'attività di "*recupero e riabilitazione funzionale*" (cod. 56) espletata dal Presidio San Camillo, 92 posti letto fossero destinati al ricovero ordinario e 15 posti letto fossero destinati al *day hospital* con la seguente dicitura: "**DISTRIBUZIONE POSTI LETTO: RO (ricovero ordinario) 92; DH (day hospital) 15; totale posti letto: 107**".

In base ai predetti criteri la convenzione individuava il fabbisogno di prestazioni che il servizio sanitario regionale intendeva acquistare dalla particolare struttura in relazione alla sua capacità produttiva mentre, il secondo comma dell'articolo 2, prevedeva che "*eventuali variazioni, preventivamente concordate a livello di quadrante o sub area, sono recepite mediante protocolli aggiuntivi ad integrazione del presente atto*"; analoga previsione era poi contenuta al successivo articolo 8.

2. Con lettera 21.1.2004 il Presidio San Camillo ha comunicato alla Regione Piemonte la necessità di attivare una Unità operativa non autonoma, dotata di 10 posti di *day hospital* aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla convenzione 17.7.2003. Il presidio San Camillo ha quindi provveduto ad attivare i 10 posti letto aggiuntivi e, tale incremento di dotazione di posti letto:

- è stato indicato nei flussi informativi tra il Presidio San Camillo e l'Amministrazione (fin dal mod. HSP22bis del 14.7.2004) e nei Piani annuali di attività, regolarmente approvati senza alcuna osservazione dalla Regione stessa che, in conformità alla l.r. n. 61/1997, ne ha tenuto conto sia per gli stanziamenti di bilancio dell'ASL competente per territorio, sia per la definizione del Piano sanitario regionale; - e recepito dalla stessa Regione Piemonte nei flussi informativi (sistema FIM) con il Ministero della Salute;

- ed è stato altresì recepito nell'Anagrafe delle strutture fin dal 2004.

3. Con la delibera 27.9.2005, n. 2-944, la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale, ha approvato gli indirizzi gestionali e, per quanto qui rileva, ha stabilito che "*qualsiasi modificazione delle dotazioni di posti letto delle strutture pubbliche e dei*

Presidi di cui agli artt. 42 e 43 della legge 833 del 1978 che comporti l'aumento degli stessi, nell'ambito di ogni singolo Presidio ospedaliero, rispetto a quelli registrati alla data del 30.6.2005, nella procedura denominata anagrafe delle strutture, dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale".

L'atto ha dunque precisato che la dotazione di posti letto registrata all'Anagrafe delle strutture sanitarie alla data del 30.6.2005 è da ritenersi definitiva. E, a tale data, la suddetta Anagrafe delle strutture sanitarie prevedeva, in effetti, per il Presidio San Camillo una dotazione di 92 posti letto di ricovero ordinario e di 25 posti letto di *day hospital*.

4. Con le dd.G.R. in data 28.12.2006, n. 31-5023, in data 15.10.2007, n. 15-7074, e in data 27.10.2008, n. 6-9888/2008, la Regione Piemonte ha recepito gli Accordi stipulati con l'ARIS (Associazione Religiosa Istituti Sanitari - Associazione di riferimento del Presidio San Camillo e degli altri Presidi ex art. 43 comma 2 della legge n. 833/1978). concordando l'attribuzione dei *budget* di ciascuna struttura in base alla remunerazione delle attività concretamente svolte e fatturate.

5. Inoltre, con l'Accordo ARIS/ Regione Piemonte in data 11.7.2008 è stato riconosciuto al Presidio San Camillo, oltre al budget, uno specifico finanziamento di funzione di €250.000,00 per le attività "*per l'autismo, per la prevenzione diagnosi e cura dell'incontinenza urinaria e per la cura dell'osteoporosi*" svolte sui dieci posti letto di *day hospital* "aggiuntivi" rispetto ai quindici posti letto originariamente previsti dalla convenzione stipulata il 17.7.2003. Questi stessi posti letto sono stati utilizzati dal Presidio sanitario anche per l'adempimento del "*Protocollo*" da esso stipulato con il Dipartimento materno-infantile dell'ASL 2 e il Dipartimento del Territorio dell'ASL 1 "*per la gestione del percorso operativo integrato rivolto ai minori residenti in ASL 1 e ASL 2 affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo*", approvato con la delibera del Direttore Generale dell'ASL. 1 in data 22.11.2007, n. 725/C17/07.

6. Nel contesto dell'istruttoria esperita per il definitivo accreditamento della struttura e per la stipulazione degli accordi contrattuali per il biennio 2009-2010, i competenti uffici della Regione Piemonte: - hanno rilevato un'incongruità tra il numero di posti letto "*autorizzati, accreditati e contrattati*" (quali risultanti dalla convenzione originariamente stipulata con il Presidio San Camillo il 17.7.2003) e quelli da considerare nei nuovi accordi contrattuali a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992; - e hanno disposto approfondimenti istruttori poi culminati nella d.g.r. 110-13763 del 29 marzo del 2010 di approvazione della relazione istruttoria compiuta dagli uffici.

7. Con deliberazione di pari data n. 111-13764, la medesima Giunta regionale ha stabilito: - di "*accreditare in fascia A, ai sensi della DCR n. 616-3149 del 22.2.2000, a far data dall'approvazione del presente provvedimento, l'attività di degenza di recupero e rieducazione funzionale (codice 56) di secondo livello relativa a 92 posti letto di ricovero ordinario e 25 posti letto in day hospital, l'attività ambulatoriale di neurologia (codice 32), diagnostica per immagini di primo livello (codice 69) e di recupero e rieducazione funzionale di primo livello (codice 56) erogata dal Presidio San Camillo*"; - e "*di autorizzare la modifica*

dell'organizzazione funzionale dell'attività di degenza di recupero e rieducazione funzionale di secondo livello (codice 56) del Presidio San Camillo, che porterà a 120 posti letto – 100 ricovero ordinario e 20 day hospital – la capacità recettiva globale del Presidio”.

8. Con la delibera 9.4.2010, n. 5-13794, la Giunta regionale del Piemonte ha poi approvato la stipulazione dell'accordo contrattuale con il Presidio San Camillo per l'anno 2010, ma, per il periodo fino al 28.3.2010 (anteriore alla stipulazione del medesimo suddetto accordo), l'art. 3 di tale accordo contrattuale considera solo 107 posti letto (di cui 92 posti letto di ricovero ordinario e 15 posti letto di *day hospital*), anziché 117 posti letto (di cui 92 posti letto di ricovero ordinario e 25 posti letto di *day hospital*). Peraltro, con apposita “*dichiarazione a verbale*” inserita subito dopo l'art. 10 dell'accordo (e prima delle sottoscrizioni), il Presidio San Camillo ha precisato che “*con la sottoscrizione del presente contratto rimangono salvi tutti i propri elementi di giudizio a sostegno della legittimazione dei 25 posti letto del day hospital fino alla data del 28.3.2010*”.

9. Con la delibera 15.9.2010, n. 10-604, la Giunta regionale ha infine deciso: “-1. di determinare, in esito all'accertamento di cui alla d.G.R. 110-13763 del 29.3.2010, la sussistenza del credito di € 2.227.129 della Regione Piemonte verso il Presidio ex art. 43 comma 2 Legge 833/1978 San Camillo di Torino, relativamente alla gestione dell'attività di ricovero in *day hospital* e ordinario resa negli anni dal 2003 al 2009, per le motivazioni di cui in parte narrativa del presente provvedimento; -2. di modificare in riduzione le attribuzioni di budget del Presidio San Camillo di Torino di cui: - alla d.G.R. 11439 all. 2 del 23.12.2003, con riduzione del finanziamento dell'attività di ricovero per l'anno 2003 per € 133.508; - alla d.G.R. 31-5023 del 28.12.2006, all. 1, con riduzione del “finanziamento dell'attività di ricovero dell'anno 2004 per € 313.150, dell'anno 2005 per € 309.743, dell'anno 2006 per € 359.779; - alla d.G.R. 8-9888 del 27.10.2008, all. 1, con riduzione del finanziamento dell'attività di ricovero dell'anno 2007 per € 311.898, dell'anno 2008 per € 369.215; - per quanto concerne l'anno 2009 di insorgenza del contenzioso di cui si tratta, l'eccedenza di attività di ricovero rispetto ai limiti convenzionali ammonta ad € 429.838, che saranno portate in deduzione al saldo definitivo di competenza dell'annualità stessa; -3. di conferire mandato alla Direzione regionale della Sanità per il recupero del credito di cui al punto precedente”.

10. La suddetta d.G.R. 15.9.2010, n. 10-604, e gli atti e provvedimenti ad essa connessi, sono stati impugnati dal Presidio San Camillo davanti al T.A.R. Piemonte con ricorso (integrato da motivi aggiunti) R.G. 1366/2010.

11. Il 2.11.2010 la Regione Piemonte, in relazione ai fatti di cui sopra, ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino una denuncia per il reato di cui all'art. 640 comma 1, n. 1, c.p.

Con il decreto 13.6.2011, il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, dott.ssa Alessandra Bassi, ha disposto l'archiviazione del procedimento, in accoglimento integrale delle richieste formulate dal P.M., dott. Stefano Demontis. In particolare, nella richiesta di archiviazione formulata dal P.M. si legge che “*Effettivamente vi sono più documenti da cui emerge*

quanto meno il dubbio che la Regione fosse ampiamente informata del fatto che presso il San Camillo fossero attivi 25 posti in day hospital. In particolare: - in data 21.1.2004, vi è comunicazione all'Assessore e al Direttore della programmazione sanitaria dell'attivazione di un'unità operativa non autonoma dotata di 10 posti letto di day hospital aggiuntivi (...); - il 14.7.2004, nei flussi ministeriali di previsione posti letto, risultano i 25 posti letto in day hospital (...); - il 30.12.2004, vi è comunicazione al Direttore della programmazione sanitaria del completamento dell'inserimento dei dati nell'anagrafe strutture sanitarie, con conseguente aggiornamento dei posti in day hospital da 15 a 25 (...). A questo si deve aggiungere che le persone che all'epoca dell'aumento ricoprivano il ruolo di Direttore generale della direzione sanità e di Direttore generale alla programmazione sanitaria, sentiti a sommarie informazioni, hanno reso dichiarazioni che paiono in certe parti evasive, affermando di non ricordare se vi fossero stati accordi informali in merito all'aumento dei posti letto, ma aggiungendo comunque di 'non poter escludere che qualcuno possa avere autorizzato verbalmente il San Camillo con una frase del tipo - cominciamo e poi mettiamo a posto - e dopo abbia cambiato lavoro o se ne sia dimenticato' (...), e che "sicuramente ci sono stati degli incontri con il direttivo del San Camillo ma non ricordo più per quale argomento" e di "non poter escludere né affermare accordi con il presidio citato" (...). Deve dunque ritenersi quantomeno dubbia la circostanza che il San Camillo non avesse informato la Regione dell'aumento dei posti letto in regime di day hospital. L'avvenuta informazione, e la tolleranza di tale situazione per anni da parte dell'ente pubblico, ovviamente esclude che il comportamento del privato possa qualificarsi come raggiro e integri il reato di truffa, riportando più correttamente la natura della controversia sul piano civile e amministrativo. Inoltre, deve ancora osservarsi che la rilevanza penale della vicenda in esame appare dubbia anche sotto il profilo della natura del profitto percepito dal presidio San Camillo. Infatti, le somme percepite dalla Regione per i 10 posti letto aggiuntivi sono state erogate in dipendenza di prestazioni effettivamente rese all'utenza, sicché a prescindere dall'esistenza di un titolo contrattuale valido, pare dubbia la possibilità di qualificare quelle somme come un 'profitto ingiusto'".

12. Con la sentenza 27.3.2014, n. 536, il T.A.R. Piemonte si è pronunciato sul ricorso R.G. 1366/2010 di cui al precedente punto 10., declinando la giurisdizione in favore del Giudice ordinario. E ciò perché, ad avviso del medesimo T.A.R. Piemonte, "nel caso di specie non viene in rilievo alcun profilo di pianificazione o programmazione sanitaria. (...) E' dunque evidente che oggetto del presente giudizio è unicamente una pretesa patrimoniale che rientra appieno nel concetto di 'indennità, canoni ed altri corrispettivi' che la legge esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) Ciò, anche se la somma patrimoniale oggetto di contestazione finisce per ripercuotersi sull'individuazione, sia pure ex post, dei budget annuali già determinati, in quanto nella specie la Regione intenderebbe recuperare quella somma mediante – per l'appunto – una 'modifica in riduzione' dei tetti di spesa

che a sua volta determinerebbe una riduzione del finanziamento delle attività per quegli anni: è evidente, infatti, che tale rideterminazione ex post non è frutto di una programmazione, ossia dell'esercizio di un'attività autoritativa, ma costituisce solo una modalità di recupero della somma asseritamente dovuta all'amministrazione, nell'ambito di un rapporto prettamente privatistico, e di contenuto patrimoniale, afferente alla contestata remunerazione dei posti letto aggiuntivi”.

13. A seguito della sentenza di cui al punto precedente, il Presidio San Camillo ha proseguito il giudizio davanti al Tribunale civile di Torino (prima sezione civile, R.G. n. 31245/2014, G.U. Dr. Astuni), riproponendo anche la richiesta (già presentata nel corso del giudizio davanti al T.A.R. Piemonte) di condanna della Regione Piemonte al pagamento del saldo (pari a € 1.087.323,39) delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria nel corso del 2009, oltre agli interessi nel frattempo maturati. Invero, già in pendenza del giudizio avanti al T.A.R. Piemonte- l'azienda sanitaria ASL TO1 aveva sospeso il pagamento di tali somme.

14. Nel contesto del giudizio il Giudice incaricato dal Tribunale, alla scorsa udienza 17/05/2017, ha sollecitato le parti a transigere la lite invitando la Regione a rinunciare alla pretesa restituzione dell'indebito per gli anni 2003-2009 e, la Provincia Piemontese, a una quota del saldo 2009, rinviando la trattazione della lite all'udienza del 27/09/2017. Tale udienza è stata poi ulteriormente differita al 10/01/2018.

Le parti, assistite dai rispettivi legali, dopo aver valutato le difese reciprocamente dispiagate, l'alea del giudizio riproposto avanti al Giudice ordinario, le perduranti incertezze in punto giurisdizione (che rischiano di dilatare i tempi di definizione delle pretese e quindi di aggravare il computo degli interessi dovuti in caso di eventuale soccombenza), gli elementi emersi a seguito dell'archiviazione del procedimento penale, l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie, la loro rispondenza al fabbisogno regionale e la loro coerenza con la relativa programmazione, nonché la specifica rilevanza delle attività afferenti all'autismo e ai disturbi pervasivi dello sviluppo, hanno instaurato trattative per una definizione bonaria della vertenza in sede transattiva, che - anche a seguito dell'espresso invito da ultimo formulato dal Tribunale Civile di Torino - si sono concluse con l'accordo qui di seguito formalizzato.

- - -

Tutto ciò premesso

la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani), già titolare del Presidio San Camillo, e la Regione Piemonte

convengono e stipulano quanto segue.

-1) Le suddette premesse formano parte integrante della presente scrittura di transazione.

-2) Le parti riconoscono che per effetto della delibera G.R. 27.9.2005, n. 2-944, a decorrere dal 1°7.2005 è stato definitivamente recepito in capo al Presidio San Camillo l'aumento da 15 a 25 dei posti letto di *day hospital* registrati all'Anagrafe delle strutture alla data del 30.6.2005.

-3) In conseguenza di quanto indicato al punto 2:

-il Presidio San Camillo (e, per esso, la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - Camilliani), a soli fini transattivi e senza nulla ammettere in merito alla fondatezza delle avversarie pretese, riconosce di essere debitore della Regione Piemonte delle seguenti somme (risultanti dalla delibera G.R. 15.9.2010, n. 10-604):
- € 128.168,00, quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri in *day hospital* relativi all'anno 2003; - € 293.874,00, quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri in *day hospital* relativi all'anno 2004; - € 128.743,50 (cioè, € 257.487/2), quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri in *day hospital* relativi al primo semestre 2005; € 5.340,00 quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri ordinari relativi all'anno 2003; € 19.276,00 quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri ordinari relativi all'anno 2004; € 26.128,00 quale esubero dei corrispettivi per i ricoveri ordinari relativi al primo semestre 2005 (cioè €52.256/2)- e così per complessivi € 601.529,50;

- e la Regione Piemonte riconosce la regolarità e l'effettiva debenza dei corrispettivi erogati e da erogare al Presidio San Camillo a decorrere dal secondo semestre 2005 e per l'intero periodo in contestazione.

-4) Le parti, a seguito di più approfondite analisi, riconoscono che i corrispettivi per le attività di ricovero ordinario (su 92 posti letto) sono stati correttamente determinati a favore del Presidio San Camillo, in conformità ai criteri stabiliti dalla delibera G.R. 29.12.2004, n. 58-14492, e che quindi il Presidio stesso non ha superato il tasso di occupazione consentito sui relativi posti letto e non è debitore di alcuna somma al riguardo.

-5) La Regione Piemonte riconosce di essere debitrice del Presidio San Camillo (e, per esso, della Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - Camilliani) per le seguenti partite contabili (che l'Azienda sanitaria aveva "congelato" in attesa dell'esito del contenzioso) e che nulla osta al pagamento delle stesse, nella misura di: - € 837.000,00 quale saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel 2009 dal Presidio San Camillo; - ed € 250.000,00 per il finanziamento delle specifiche funzioni parimenti svolte nel 2009 e afferenti "*alle attività per l'autismo, alla prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza urinaria e alla cura dell'osteoporosi*".

Il Presidio San Camillo rinuncia al pagamento degli interessi maturati sulle suddette somme (che ammontano alla data del 15.9.2017 a € 681.765,43).

-6) Le reciproche posizioni creditorie/debitorie delle parti, quali sopra evidenziate, nell'ottica transattiva si intendono e si convengono come compensate per le parti corrispondenti e, per l'effetto, la Regione Piemonte risulta (e riconosce di essere) debitrice del Presidio San Camillo (e, per esso, della Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - Camilliani) per la somma di (€ 837.000,00 + € 250.000,00 - € 601.529,50 =) € 485.470,50. Tale somma sarà versata dalla Regione Piemonte - e, per essa, dall'A.S.L. "Città di Torino" succeduta alla ASL TO1, a cui la Regione Piemonte darà formali disposizioni in tal senso - entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura.

-7) Con l'integrale esecuzione della presente scrittura, le parti dichiarano di transigere il giudizio pendente avanti al Tribunale di Torino R.G. 31245/2014, il quale verrà conseguentemente abbandonato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 309 c.p.c., e di essere reciprocamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere in relazione ai fatti narrati in premessa e che formano oggetto del medesimo giudizio.

In particolare, con la sottoscrizione della presente transazione entrambe le Parti rinunciano espressamente a tutte le domande formulate in giudizio, e la Regione Piemonte riconosce che la delibera G.R. 15.9.2010, n. 10-604 si intende automaticamente modificata e comunque priva di effetto per le parti incompatibili con quanto stabilito nella presente transazione.

Torino, addì _____

Per la Provincia Piemontese dell'Ordine dei Chierici Regolari
Ministri degli Infermi (Camilliani), già titolare del Presidio San Camillo

Per la REGIONE PIEMONTE
Dr. Renato Botti

I legali delle parti sottoscrivono la presente agli effetti della rinuncia
alla solidarietà professionale.

avv. Marco Piovano

prof. avv. Vittorio Barosio

avv. Fabio Dell'Anna